

Silenzio serbato dall'Amministrazione in relazione all'istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) per un progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico

T.A.R. Basilicata, Sez. I 25 marzo 2025, n. 204 - Donadono, pres.; Nappi, est. - CCEN Irsina s.r.l. (avv.ti Giuliani, Narducci, Ostan) c. Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed a. (Avv. distr. Stato).

Ambiente - Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico - Silenzio serbato dall'Amministrazione in relazione all'istanza per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. CCEN Irsina s.r.l., quale titolare di un progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico della potenza di picco pari a 61.226,88 kW e potenza in immissione di 57.905,00 kW, denominato "Irsina" da realizzarsi nel territorio dei Comuni di Tricarico, Tolve e Oppido Lucano e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale è insorta innanzi a questo Tribunale avverso l'asserita illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in relazione all'istanza presentata in data 8 gennaio 2024 per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).

1.1. A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto la violazione, falsa ed erronea applicazione dell'art. 25 del codice dell'ambiente, della normativa sul procedimento amministrativo di cui alla l. n. 241/1990 e, in particolare, dell'art. 2 sulla conclusione del procedimento amministrativo, del principio del giusto procedimento, degli articoli 3 e 97 della Costituzione, dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, e l'eccesso di potere per aggravamento del procedimento amministrativo, della normativa nazionale ed europea volta alla promozione dello sviluppo delle energie rinnovabili, del d.lgs. n. 28/2011, del d.m. 10 settembre 2010, del d.lgs. n. 387/2003 e del d.lgs. n. 199/2021, nonché del PNRR.

2. Parte resistente, costituitasi, in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso per infondatezza.

3. Alla camera di consiglio del 19 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e l'affare è transitato in decisione.

4. Il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.

4.1. Occorre premettere che il ricorso è stato notificato il 27 dicembre 2024 ed è stato notificato il 9 gennaio 2025. Trova quindi applicazione quanto previsto dalla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191.

4.2. In relazione quanto innanzi, il Collegio richiama, anche ai sensi dell'art. 74, cod. proc. amm., il precedente conforme reso in speculare questione, secondo cui «[...] Questo Tribunale con le Sentenze n. 507 del 17.10.2024, n. 338 dell'1.7.2024 e n. 381 del 18.7.2024, modificando quanto stabilito nella precedente Sent. n. 160 del 25.3.2024, ha respinto i ricorsi avverso il silenzio inadempienza dei progetti, che non rientrano tra quelli contemplati dal predetto art. 8, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto: 1) con il predetto art. 8, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006, come modificato dall'art. 4 sexies, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. n. 181/2023 conv. nella L. n. 11/2024 ed entrato in vigore l'8.2.2024, il Legislatore ha sostituito il criterio cronologico della trattazione dei progetti in questione con quella della loro maggiore potenza, finalizzato al perseguimento della transizione energetica; 2) tale scelta legislativa non necessita di ulteriori disposizioni di attuazione, anche perché il predetto art. 8, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006 non le prevede; 3) il suddetto criterio della maggiore potenza non può essere contemperato con la perentorietà dei termini, prevista dall'art. 27, comma 8, D.Lg.vo n. 152/2006, in quanto tale perentorietà risulta recessiva rispetto alla valorizzazione prioritaria degli impianti di maggiore potenza, necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, che comporta l'inderogabile postergazione dell'istruttoria degli altri progetti meno potenti, come quello di cui è causa; 4) l'applicazione dei termini ex artt. 25 e 27 D.Lg.vo n. 152/2006 comporterebbe la saturazione dei luoghi da parte degli impianti meno potenti, che dovrebbero essere occupati dagli impianti di maggiore potenza; 5) il citato art. 8, comma 1, D.Lg.vo n. 152/2006 risulta coerente con l'art. 3, comma 1, del Regolamento Europeo n. 2577/2022, entrato in vigore il 31.12.2022. Successivamente, però, il Legislatore con l'art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. n. 153/2024, come modificato dalla Legge di conversione n. 191/2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16.12.2024), ha inserito nello stesso art. 8 D.Lg.vo n. 152/2006 il comma 1 ter, entrato in vigore il 17.12.2024 (cfr. art. 1 della L. n. 191/2024), con il quale è stato precisato che ai progetti del comma 1 dell'art. 8 D.Lg.vo n. 152/2006 "è riservata una quota non superiore a tre quinti delle trattazioni", specificando che "i progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine



cronologico, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'art. 23, comma 4, secondo periodo", con la puntualizzazione che "la disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare". Quest'ultima norma, sebbene, non essendo di interpretazione autentica, non ha efficacia retroattiva, si applica alla fattispecie in esame, anche se il termine procedimentale è scaduto prima della sua entrata in vigore, in quanto l'inerzia e/o il silenzio dell'Amministrazione nei confronti di qualsiasi istanza amministrativa è un illecito permanente, che perdura fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 cod. proc. amm. [...]. Pertanto, poiché, nella specie, il suddetto art. 8, comma 1 ter, D.Lg.vo n. 152/2006, essendo entrato in vigore il 17.12.2024, va applicato al presente ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 cod. proc. amm., notificato il 17.12.2024 e depositato il 19.12.2024, tale gravame va accolto, concedendo al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed al Ministero della Cultura il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento di cui è causa» (in termini, T.A.R. Basilicata, 10 marzo 2025, n. 173).

5. Dalle considerazioni che precedono discende l'accoglimento del ricorso. In base all'art. 2, co. 8, della L. n. 241/1990, la presente decisione va trasmessa alla competente Procura generale della Corte dei Conti, all'atto del suo passaggio in giudicato.

6. Sussistono i presupposti, in ragione dei precedenti giurisprudenziali non univoci, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto ordina al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero della cultura di provvedere espressamente sull'istanza in epigrafe nel termine di giorni centoventi dalla comunicazione della presente decisione;
- dispone, a cura della segreteria, la trasmissione telematica della presente decisione alla Corte dei conti, Procura generale, ai sensi dell'art. 2, co. 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'atto del suo passaggio in giudicato;
- spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)